

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3729}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FORLEO, STRUMENDO, ALINOVİ, MANNINO ANTONINO,
ANGIUS, BARBERA, BARBIERI, FERRARA, PACETTI**

Presentata il 15 marzo 1989

Modifica della legge 6 marzo 1976, n. 52, recante interventi straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 6 marzo 1976, n. 52, e le successive leggi che ad essa si richiamano prevedono una serie di interventi straordinari per l'edilizia a favore del personale della polizia di Stato e delle altre Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché dei militari appartenenti alle Forze armate.

Sono provvedimenti che rispondono alla duplice esigenza del servizio istituzionale e del personale per alleviarne il disagio causato dalla carenza esistente nel settore.

Gli alloggi di proprietà dello Stato, sono assegnati in locazione semplice al suddetto personale in attività di servizio, con la clausola che la concessione venga meno col cessare del rapporto di servizio o con il trasferimento del personale ad altra sede.

Spesso, un numero rilevante degli utenti, invero benemeriti cittadini che hanno profuso per lunghi anni le loro migliori energie al servizio del paese, raggiungono i limiti di età per il collocamento in quiescenza e si vedono costretti a lasciare con la famiglia l'alloggio ed a

vivere conseguentemente il dramma dello sfratto in un momento estremamente difficile.

Appare veramente giustificata l'amarezza di molti di loro di fronte ad uno Stato che da una parte tenta da anni di arginare in qualche modo la marea di sfratti che coinvolge oltre un terzo delle famiglie italiane e dall'altro, nelle vesti di proprietario di beni abitativi, si ponga, senza reali motivi giustificativi, in prima fila nel sottoporre i suoi inquilini ad intimazioni di sfratto seguite da

esecuzioni anche in forma coatto-amministrativa.

Onorevoli colleghi, riteniamo che per ragioni di giustizia sociale sia necessario ed urgente apportare un ritocco derogativo alle vigenti norme che salvaguardi, peraltro con carico di lievissimi oneri finanziari, da traumi devastanti almeno quegli utenti che hanno raggiunto il massimo dei limiti di età previsti dai rispettivi ordinamenti e le vedove degli stessi.

A tale scopo è stata predisposta l'unita proposta di legge di cui auspichiamo la sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 6 marzo 1976, n. 52, è sostituito dal seguente:

« La concessione viene meno col cessare del rapporto di servizio del concessionario o con il suo trasferimento in altra sede, ad eccezione del personale cessato dal servizio per raggiunti limiti massimi di età previsti dai rispettivi ordinamenti, o per infermità proveniente da causa di servizio, nonché delle vedove dello stesso personale deceduto in costanza di servizio ».